

TRIBUNALE MILANO

2 MARZO 2009

ESTENSORE: ROSA

PARTI: RTI

RCS QUOTIDIANI SPA

Diritti d'autore

- Trasmissioni televisive
- Riproduzione su sito telematico • Violazione diritti di esclusiva • Sussiste
- Finalità di critica e discussione • Non sussiste

Costituisce violazione dei diritti di sfruttamento esclusivo dell'opera

rediotelvisiva ex art. 79 l.d'a. la messa a disposizione del pubblico, attraverso un sito telematico, di collegamenti a programmi di intrattenimento di un operatore televisivo, non sussistendo l'esimente di cui all'art. 70 l.d'a. in mancanza di effettivi scopi di critica e discussione (nel caso di specie si trattava della trasmissione « Il Grande Fratello »).

I l G.D. a scioglimento della riserva che precede; letti gli atti e documenti del procedimento;

rilevato che con ricorso depositato il 20 gennaio 2009 la SPA Reti Televisive Italiane (RTI), nota concessionaria di reti televisive analogiche e digitali, ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all'editore RCS Quotidiani SpA « la immediata rimozione e la conseguente disabilitazione all'accesso di tutti i *files* audiovisivi relativi al "Programma" ed alle "Opere" nonché a tutti i prodotti televisivi riconducibili al gruppo Mediaset la cui diffusione costituisce violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale ed intellettuale di RTI... », nonché di inibirle « il proseguimento della violazione dei diritti esclusivi di RTI perpetrata con qualunque mezzo quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server... di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici (links) e dei *files* audiovisivi avEnti ad oggetto e/o comunque riferibili... a tutti i prodotti televisivi riconducibili al gruppo Mediaset », con fissazione di penale per eventuale inosservanza e pubblicazione dell'emenenda ordinanza, laddove il « programma è costituito dalla nona edizione del "Grande Fratello" realizzata sulla base del contratto Endemol Italia/RTI del 15 aprile 2008 (doc. 5 ric.) e le "opere" sono taluni filmati di esclusiva proprietà di RTI individuati nella relazione peritale Flora ripresi dai siti in titolarità della resistente (in particolare *www.corrie-*

* La decisione segna un punto a favore delle emittenti televisive e dei titolari di diritti audiovisivi massicciamente « vampirizzati » dai siti telematici (primo fra tutti il famosissimo « YouTube ») sui quali le loro opere vengono, in tutto o in parte, riprodotte senza autorizzazione.

Per la prospettiva penalistica v. Cass. 10 ottobre 2006, n. 33945, in questa *Rivista*, 2006, 741 con nota di P. SAMMARCO e *ivi*, 2007, 557 con nota di R. FLOR, relativa all'accesso telematico a partite di calcio trasmesse in forma criptata.

Sulle molteplici questioni sollevate negli Stati Uniti dalla riproduzione di spezzoni di opere audiovisive su YouTube v. la NOTE, *YouTube: Testing the Safe Harbors of Digital Copyright Law*, in 17 *S. Cal. Inter-*

disc. L.J. 139 (2007); NOTE, *...and the Ruling on the Field is Fair: A Fair Use Analysis of Uploading NFL Videos on to YouTube and Why the NFL Should License Its Material to the Website*, *ivi*, 173; COMMENT, *Will YouTube Sail into the DMCA's Safe Harbor or Sink For Internet Piracy?*, in 6 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 550 (2007); A. SPECTOR, *Viacom Law Suit: Time to Turn YouTube Off*, 91 *J. Pat & Trademark Off. Soc.* 286 (2009); COMMENT, *YouTube. The Next Generation of Infringing on Creative Works*, in 7 *Nw. J. Tech & Intell Prop.* 224 (2008); NOTE, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, in 10 *Vand. J. Ent. & Tech L.*, 179 (2007).

re.it; la ricorrente segnala anche « video.corriere.it »);

rilevato che — al di là di talune ambiguità espositive che sembrerebbero evocare diritti d'autore su opera dell'ingegno — il ricorso sembra fondato sulla tutela dei diritti connessi di cui all'art. 79 l.d.a. (pag. 13); del resto il riferimento è astrattamente sufficiente per l'invocata protezione cautelare, mentre non appare effettivamente conferente al caso che occupa il richiamo ai diritti sui marchi in titolarità della ricorrente (dovendosi concludere — nella riproduzione dei filmati — qualsivoglia intento e potenzialità confusori, di agganciamento-associazione o sfruttamento indebito della notorietà dell'altrui segno distintivo);

rilevato che il fenomeno denunciato dalla ricorrente risale notevolmente nel tempo (la stessa diffida prodotta sub doc. 8 è del 17 marzo 2008 ed attiene alla quarta edizione del « Grande Fratello ») e si palesa di contenuto assai variegato e complesso quanto all'uso di brani filmati, di larga misura « storici » e, comunque, non ripetibili (nel senso che non è pronosticabile una ridiffusione sui canali televisivi, ma semmai in altre forme di utilizzazione e sfruttamento: es. sui siti web attori), cosicché appare *in linea generale* assente un effettivo « periculum in mora » quale danno imminente ed altrimenti irreparabile: sul versante (processuale) dal concreto contenuto dei provvedimenti richiesti, non sembra ammissibile un generico ordine-inibitorio concorrente in via assoluta e generalizzata ogni iniziativa riproduttiva della resistente quanto a programmi televisivi riferibili a RTI, anche tenuto conto del disposto dell'art. 70 l.d.a. e della scriminante giornalistica della cronaca e critica (Trib. di Milano 14 luglio 2003 e 5 gennaio 2006);

ritenuto — all'inverso — che tale « periculum » sussiste quanto alla riproposizione di brani filmati dell'edizione in corso del « Grande Fratello », programma di grande richiamo (i cui diritti di produzione sono stati ceduti in base al citato contratto a RTI da Endemol), che ormai compare costantemente nel sito della resistente anche in forma di diffusione di immagini in movimento recuperate dall'emissione originale e da riproduzioni autorizzate (es. « Mai dire Grande Fratello »), secondo l'analitica di cui ai doc. 7-bis e 7-ter. ric. (aggiornamenti perizia Flora, non sottoscritti ma non contestati: che evidenzia l'inserimento di 5 filmati RTI (di cui 3 riferiti al G.F.: all. 3) nei giorni 14 e 15 gennaio 2009 — doc. 7-bis — e di ulteriori 5 filmati (GF) successivamente (doc. 7-ter), con temporizzazioni non trascurabili;

ritenuto che il richiamo della difesa resistente all'art. 70 l.d.a. non sembra attagliarsi alla fattispecie, non individuandosi scopi di « critica » o « discussione » nella riproduzione ma — semmai — di enfattizzazione di alcuni aspetti (non di rado « pruriginosi ») del programma tale da soddisfare i palati meno esigenti (se non le aspettative « vojeristiche » di parte degli utenti del sito del « Corriere »): riproduzione che, astrattamente, potrebbe farci rientrare nella scriminante dell'informazione e cronaca solo in una eccezione estremamente lata della stessa (di fatto, mai accolta da questo Tribunale: es. ai fini dell'illecito diffamatorio; si noti che qui « la notizia » sarebbe costituita da ordinaria vicenda di convivenza dei protagonisti del « Grande Fratello » ma che ha comunque — in concreto — caratteristiche del tutto eccedenti quell'ambito, risultando (vale ribadire) da sequenza di immagini in movimento di apprezzabile durata che — sostanzialmente — ripropongono parzialmente l'utilizzazione originaria e soddisfano i medesimi bisogni d'intrattenimento « d'evasione » del pubblico

(confr. anche art. 71-*novies* l.d.a. sul generale limite alle « utilizzazioni » libere per l'accesso alle opere « on demand »);

ritenuto di liquidare le opere di procedimento a favore della ricorrente in complessivi Euro 5.900,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari di avvocato (in assenza di nota);

P.Q.M. — in parziale accoglimento del ricorso di cui in premesse, inhibisce a RCS Quotidiani S.p.A. la diffusione — sui siti web di propria pertinenza — di sequenza di immagini in movimento costituenti riproduzione (di fasi) del programma televisivo « Grande Fratello » nona edizione (attualmente in corso) entro gg. 3 (tre) dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza;

fissa penale di Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'inibitoria;

liquida le spese del procedimento in Euro 5.900,00, oltre CPA 2 % e successive.